

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 15/03/2024

FATTO

1. – Con ricorso del 3 novembre 2023, previo reclamo del 10 ottobre 2023, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 946,94 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In particolare, la parte ricorrente domanda la restituzione dei seguenti importi: a) Euro 172,41 a titolo di riduzione delle commissioni di attivazione di Euro 517,22; b) Euro 150,00 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria di Euro 450,00; c) Euro 619,20 a titolo di riduzione delle commissioni per la rete esterna di Euro 1.857,60; d) Euro 5,33 a titolo di riduzione delle imposte di Euro 16,00.

2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato il 4 novembre 2014. Il contratto prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dovevano considerarsi rimborsabili le commissioni di gestione di Euro 2.349,48 in proporzione al tempo residuo di durata del rapporto contrattuale (dividendo l'importo iniziale per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue dedotte le spese fisse assicurative di Euro 50,00). Sarebbero rimaste invece interamente a carico del cliente sia le commissioni di attivazione di Euro 517,72 sia le



spese di istruttoria di Euro 450,00 sia le commissioni per la rete esterna di Euro 1.857,60, trattandosi in ogni caso di “costi fissi”, non soggetti a maturazione nel tempo.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è intervenuta nell'ottobre del 2021, in corrispondenza della scadenza della rata n. 80 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 40 rate. Nel rispetto delle previsioni contrattuali e sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente un rimborso delle commissioni di gestione non maturate di Euro 777,48. Sempre nel conteggio estintivo, invece, l'intermediario resistente non ha riconosciuto alla parte ricorrente alcun abbuono a titolo di riduzione delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e delle commissioni per la rete esterna.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, conclude per il rigetto del ricorso, facendo valere in particolare: a) la natura di costi c.d. up-front delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e delle commissioni per la rete esterna; b) il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario resistente quanto alla restituzione delle commissioni rete esterna; c) il superamento dei principi affermati nella sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea quanto alla rimborsabilità dei costi cd. up-front dalla successiva sentenza della stessa Corte del 9 febbraio 2023; d) l'inapplicabilità dei principi affermati nella sentenza c.d. Lexitor ai costi che remunerano attività prestate da soggetti terzi come appunto nel caso delle commissioni per la rete esterna.

L'intermediario afferma altresì di aver provveduto a mezzo bonifico, contestualmente al riscontro al reclamo, a rimborsare alla parte ricorrente l'importo di Euro 127,62 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle commissioni di attivazione (Euro 65,24) e alle spese di istruttoria (Euro 56,70) con applicazione del criterio del costo ammortizzato e con una maggiorazione di Euro 5,68 pari alla differenza tra il rimborso delle commissioni di gestione, per la parte non maturata, al lordo delle spese fisse di Euro 50,00 (Euro 783,16), e quanto detratto in sede di conteggio estintivo (Euro 777,48).

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies*, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre inoltre rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla



pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza *Lexitor*, l'art. 125-*sexies*, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-*octies*, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza *Lexitor*. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, al suo rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Quanto alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, nella causa C-555/21 (sentenza c.d. *Unicredit Bank*), fatta valere dall'intermediario a sostegno della propria conclusione contraria alla riduzione dei c.d. costi *up-front*, è fuor di dubbio che in quest'ultima decisione, relativa all'interpretazione della direttiva n. 2014/17/UE, a differenza che nella c.d. sentenza *Lexitor*, relativa all'interpretazione della direttiva n. 2008/48/CE cit., la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che la disciplina del credito immobiliare ai consumatori di cui alla direttiva 2014/17/UE cit. non osta a normative nazionali, che, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento immobiliare a consumatori, riconoscano che la riduzione del costo totale del



credito deve includere solo gli interessi e i costi connessi alla durata del rapporto (c.d. costi *recurring*) e non anche i costi c.d. *up-front*.

Con ciò la Corte di Giustizia non ha però inteso rimettere in discussione quanto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. Ha infatti chiarito inequivocabilmente che, nei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, un approccio differenziato al tema della riduzione del costo totale del credito rispetto al credito mobiliare si giustifica in considerazione delle specificità dei primi contratti rispetto ai secondi.

In particolare, ad avviso della Corte di Lussemburgo, nel caso del credito immobiliare, la “ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente sia al consumatore che al giudice nazionale di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”.

Con ciò la Corte di Giustizia allude al fatto che, a differenza che nel caso del credito mobiliare, nel caso del credito immobiliare la finalità di tutela del consumatore è adeguatamente garantita dal c.d. modulo PIES (Prospetto Informativo Europea Standardizzato), che consente al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del rapporto.

Di conseguenza, quel rischio di comportamento abusivo degli intermediari ai danni dei consumatori, che giustifica il rigore della c.d. sentenza Lexitor, è significativamente ridimensionato nel caso del credito immobiliare e non può valere pertanto a giustificare l’inclusione anche dei c.d. costi *up-front* nel diritto alla riduzione del costo totale del credito.

Ad avviso di questo Collegio territoriale, pertanto, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 febbraio 2023 non può essere intesa come una smentita della precedente sentenza dell’11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) né si pone in contraddizione con quest’ultima decisione. La sentenza del 9 febbraio 2023 non può pertanto essere fatta valere al fine di escludere la riduzione proporzionale dei c.d. costi *up-front* anche in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito mobiliare ai consumatori, come ritiene invece l’intermediario resistente.

3. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo “in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”.

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una “integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)” del contratto, precisando che “ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”.

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

4. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste "alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-*sexies*, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

7. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve anzitutto riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione anche delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e delle commissioni per la rete esterna.

Quanto al criterio proporzionale di riduzione delle voci di costo indicate, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. spec. Coll. Roma, dec. n. 15812 del 2020), ritiene senz'altro di qualificare come costo *up-front* sia le spese di istruttoria sia le commissioni di attivazione sia le commissioni per la rete esterna.



Di conseguenza alle tre voci di costo indicate – le spese di istruttoria di Euro 450,00, le commissioni di attivazione di Euro 517,72 e le commissioni per la rete esterna di Euro 1.857,60 – deve applicarsi l'identico coefficiente del 12,59%, calcolato in base alla quota residua di interessi. Alla parte ricorrente devono dunque essere riconosciuti gli importi di Euro 56,67 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria, di Euro 65,20 a titolo di riduzione commissioni di attivazione e di Euro 233,92 a titolo di riduzione della commissione per la rete esterna.

Non è stato poi correttamente determinato in sede di conteggio estintivo l'importo di Euro 777,48 a titolo di riduzione delle commissioni di gestione in base al coefficiente lineare del 33,33%, pari a 40/120, e dunque determinato in base al numero delle rate residue. È vero infatti che, in base al precedente summenzionato di questo Collegio territoriale, le commissioni di gestione devono essere qualificate come costo c.d. recurring e sono dunque riducibile secondo un coefficiente commisurato al numero delle rate residue. La riduzione va però calcolata sull'intero importo delle commissioni di gestione, senza operare la deduzione di Euro 50,00 contrattualmente prevista, e cioè sull'importo di Euro 2.349,48. La riduzione in questione risulta pertanto pari ad Euro 783,16. Ne consegue che alla parte ricorrente spetta l'importo ulteriore di Euro 5,68 (pari ad Euro 783,16 – Euro 777,48) a titolo di riduzione delle commissioni di gestione.

In definitiva, quindi, a titolo di riduzione del costo totale del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1., cit., alla parte ricorrente deve essere riconosciuto l'importo complessivo di Euro 361,47 (pari ad Euro 65,20 + Euro 56,67 + Euro 233,92 + Euro 5,68).

Bisogna però tener conto dell'importo di Euro 127,62 che l'intermediario resistente ha già corrisposto alla parte ricorrente contestualmente al riscontro al reclamo. Ne consegue che alla parte ricorrente deve essere ancora pagato l'importo ulteriore di Euro 233,85 (pari a Euro 361,47 – Euro 127,62), che deve essere arrotondato ad Euro 234,00

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente il calcolo operato.

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	80
rate residue		40

TAN	▶	5,20%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	33,33%
- in proporzione alla quota interessi	12,59%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni attivazione (up front)	€ 517,72	€ 172,57 ○	€ 65,20 ●	○		€ 65,20
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 2.349,48	€ 783,16 ●	€ 295,87 ○	○	€ 777,48	€ 5,68
○	spese istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 150,00 ○	€ 56,67 ●	○		€ 56,67
○	comm. Rete esterna (up front)	€ 1.857,60	€ 619,20 ○	€ 233,92 ●	○		€ 233,92
○	spese incasso rata	€ 0,00	€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 127,62	-€ 127,62
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 233,85



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 234,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA